



# Salute e sicurezza sul lavoro alla luce del D.L.19/2024

**Barbara Garbelli**

Consulente del Lavoro e HSE Manager

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine

dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano





# SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ALLA LUCE DEL D.L.19/2024 Una riflessione iniziale

Barbara Garbelli

Consulente del Lavoro e HSE Manager  
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano

### SICUREZZA SUL LAVORO E D.L.19/2024 = PATENTE A CREDITI?

L'introduzione della patente a crediti costituisce un intervento di grande rilevanza in termini di rispetto delle previsioni legislative in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro

**ma non è l'unico.**

La stretta parte infatti anche da ulteriori disposizioni, che intervengono sulle misure in tema di

- o condizioni di accesso a incentivi,
- o appalto,
- o somministrazione e
- o lavoro sommerso.



Queste misure incidono **indirettamente** sul tema della sicurezza sul lavoro, non modificano direttamente il testo del D.Lgs.81/2008, ma hanno lo scopo di garantire misure minime a tutela della salvaguardia della salute e della sicurezza di ogni lavoratore.

Cosa ne deriva? Che il lavoro irregolare non ha alcun aspetto di convenienza.





# IL SISTEMA DEI CREDITI PER L'ACCESSO IN CANTIERE

Barbara Garbelli

Consulente del Lavoro e HSE Manager  
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano

## IL SISTEMA DEI CREDITI PER L'ACCESSO IN CANTIERE

Il tema della patente a crediti crea dibattito per il carattere di novità che riveste, ma **non si tratta di una novità assoluta**: ai commi 1-bis e 2 dell'art.27, D.Lgs.81/2008 in vigore fino allo scorso 1^marzo, era già prevista infatti la possibilità di valutare la conformità delle aziende nel settore edile (e in altri eventuali settori) mediante un sistema di punteggio, ma tale disposizione non si è mai concretizzata in assenza di pubblicazione di un decreto del Presidente della Repubblica, espressamente richiamato nel testo di norma.

Ecco che la nuova versione dell'articolo 27, completamente riscritto dal D.L.19/2024, supera il limite posto dalla versione precedente prevedendo, direttamente nel testo della norma principale, l'introduzione della patente a crediti

*"a far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)".*





## L'ANALISI DEL NOVELLATO ART.27 D.LGS.81/2008 ENTRATA IN VIGORE E SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO

Barbara Garbelli

Consulente del Lavoro e HSE Manager  
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano

## ENTRATA IN VIGORE E SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO

*“A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)”*

ENTRATA IN VIGORE: 1<sup>a</sup> ottobre, comunque subordinata all'attivazione del portale per l'acquisizione dei documenti e della loro verifica

SOGGETTI INTERESSATI: imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)



questo implica che la patente a crediti è attualmente prevista **esclusivamente per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili**, ovvero (in base alla definizione del citato art.89, D.Lgs.81/2008) **qualsunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile** il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X.



## ENTRATA IN VIGORE E SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO

*“A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)”*

Ma quali sono le attività previste dall'Allegato X al D.Lgs.81/2008? La norma prevede:

- 1. i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;*
- 2. I lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.*



## ENTRATA IN VIGORE E SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO

*“A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)”*

DA QUESTO PASSAGGIO NASCE UNO DEI PIÙ RILEVANTI EQUIVOCI SUL TEMA DEI SOGGETTI INTERESSATI DALLA DISPOSIZIONI NORMATIVA:

il testo non prevede che siano tenuti all'ottenimento della patente tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera per cui è stato creato il cantiere, ma la disposizione di norma riguarda tutti coloro che operano all'interno del cantiere, **a prescindere che siano imprese che realizzeranno l'opera o solo imprese di supporto**



RILEVA LA PRESENZA FISICA IN CANTIERE

è tenuto, quindi, a presentare la patente a crediti **ogni soggetto impiegato in cantiere**, anche per attività quali pulizie, manutenzione, controllo del cantiere, installazione di strutture e ulteriori attività.

## ENTRATA IN VIGORE E SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO

*“A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)”*

### E PER IL FUTURO?



Ulteriore considerazione necessaria riguarda un successivo passaggio del riformulato art.27 del D.Lgs.81/2008, secondo cui, al comma 10, *“le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”*

Nonostante la norma preveda inizialmente l'applicazione della patente a crediti ai soggetti coinvolti in cantieri temporanei o mobili, è ragionevole prevedere un'estensione di tale misura preventiva a diversi ambiti di attività, che verranno definiti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.



## L'ANALISI DEL NOVELLATO ART.27 D.LGS.81/2008 CONDIZIONI PER IL RILASCIO

Barbara Garbelli

Consulente del Lavoro e HSE Manager  
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano

# CONDIZIONI PER IL RILASCIO

Proseguendo nell'analisi dell'art.29, c.19, D.L.19/2024, rileva come la patente a punti sia rilasciata

*“in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:*

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;*
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;*
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;*
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);*
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);*
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)”*

Il rilascio della patente a crediti avrà quindi carattere elettronico e sarà subordinato alla presentazione della documentazione minima obbligatoria



# CONDIZIONI PER IL RILASCIO

*“in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:*

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;*
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;*
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;*
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);*
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);*
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)”*

Possono essere resi conoscibili all'Ispettorato direttamente dagli Enti interessati



# CONDIZIONI PER IL RILASCIO

*“in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:*

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;*
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;*
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;*
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);*
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);*
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)”*

Risulta complessa l'analisi degli attestati di formazione: la mole di lavoro derivante da questa attività di verifica potrebbe compromettere la celerità del rilascio della patente, che -ricordiamo- è conditio sine qua non per l'ingresso in cantiere e la mancata verifica di tale requisito comporta responsabilità anche in capo al committente, oltre che all'impresa affidataria dei lavori.



## CONDIZIONI PER IL RILASCIO

*“in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:*

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;*
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;*
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;*
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);*
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);*
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)”*

ATTENZIONE: normalmente il lavoratore autonomo (privo della collaborazione di un lavoratore, così come definito dall'art.2 del D.Lgs.81/2008) non è tenuto ad alcun adempimento in materia di salute e sicurezza, se non a quelli previsti dall'art.21, D.Lgs.81/2008 , che, fra le altre disposizioni, prevede la **facoltà** (e quindi non l'obbligo) di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **incentrati sui rischi propri delle attività svolte**, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.



# CONDIZIONI PER IL RILASCIO

## DUE RIFLESSIONI

1. in capo al lavoratore autonomo sarà previsto l'obbligo (in luogo della facoltà) di frequentare corsi di formazione, alla stregua di quanto previsto per i lavoratori dipendenti e ad essi assimilati e che tale;
2. i corsi, nel rispetto delle previsioni dell'art.37, D.Lgs.81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011, dovranno essere incentrati sui rischi propri delle attività svolte (desunti quindi -presumibilmente- dal codice attività del lavoratore), senza avere tuttavia indicazioni in merito alla formazione relativa ai rischi interferenziali tipici dei cantieri temporanei e mobili.

Da questo punto di vista si attende un intervento, normativo o di prassi, chiarificatore delle condizioni di assolvimento della formazione per i lavoratori autonomi.

Un ulteriore dubbio, a carattere generale sulla presentazione degli attestati di formazione riguarda la scadenza degli stessi: qualora un singolo attestato sia scaduto, sarà sospesa l'intera patente?

In termini di tempistiche di rilascio e validità della patente, è utile inoltre ricordare che nel periodo di attesa per la ricezione della patente stessa l'imprenditore (o il lavoratore autonomo) possono continuare a lavorare, in attesa della validazione dei documenti prodotti: "Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro".







## L'ANALISI DEL NOVELLATO ART.27 D.LGS.81/2008 IL CALCOLO DEI CREDITI

**Barbara Garbelli**

Consulente del Lavoro e HSE Manager  
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano

# IL CALCOLO DEI CREDITI

*“La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”, pertanto la dotazione iniziale assegnata ad ogni soggetto titolare alla patente a crediti è pari a 30 punti, in luogo dei 15 minimi richiesti per l'accesso in cantiere: qualora, per effetto di decurtazioni, il titolare della patente perda oltre i 15 crediti, l'accesso in cantiere sarà inibito fino al ripristino del numero minimo di crediti.*

*Secondo il testo di norma, “La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:*

*accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;*

*accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;*

*provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;*

*riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:*

*la morte: venti crediti;*

*un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;*

*un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti”*

# IL CALCOLO DEI CREDITI

Il 1° ottobre 2024 entrerà in vigore la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri



# CONDIZIONI PER IL RILASCIO

LA DECURTAZIONE DEI PUNTI AVVIENE QUANDO VIENE EMESSO UN PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI SANZIONE A CARICO DI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI O PREPOSTI



a tal proposito rileva come le decurtazioni a seguito di infortunio o malattia professionale si avranno al **momento della sentenza passata in giudicato** a carico di datore di lavoro, dirigente o preposto, con un'incognita non di poco conto in tema di tempo, ma anche in relazione al soggetto a cui è in carico la responsabilità del fatto



- DUBBI**
- ☐ Se la condanna è a carico del preposto e questo viene licenziato, i punti ritornano?
  - ☐ Se assumo un preposto che viene condannato dopo aver iniziato a lavorare per me, la decurtazione riguarda me?

*La risposta a queste domande potrebbe anche essere banale (ovvero che la decurtazione colpisce l'azienda nella quale ha operato il preposto all'atto dell'evento) ma **le conseguenze sono da capire.***



# IL CALCOLO DEI CREDITI

*“Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti”*


In base a questa previsione, **indipendentemente dal sistema dei crediti**, l'Ispettorato del lavoro **può sospendere la validità della patente** -e quindi l'accesso al cantiere- in presenza di eventi di grave entità, definiti in **maniera soggettiva** dall'Ispettorato stesso.

Rileva inoltre che, qualora gli inadempimenti siano stati rilevati da un'amministrazione differente dall'Ispettorato, sarà necessario fornire le informazioni relative al verbale ispettivo alla sede territoriale entro 30 giorni dall'accaduto.



# IL CALCOLO DEI CREDITI *Come reintegrearli*

*“I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale e' stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente e' incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e' inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30”*



TIPOLOGIA DI AZIONE	CREDITI ACQUISITI
Percorsi di formazione, di cui all'articolo 37, comma 7 D.Lgs.81/08	5 per ciascun corso, con un massimo di 15 crediti totali
In funzione dei percorsi di cui al punto precedente, trascorsi due anni dal completamento della formazione e in assenza di nuove ulteriori decurtazioni, viene rilasciato:	1 credito annuo, con un massimo di 10 crediti totali
Adozione dei modelli di gestione, di cui all'art.30, D.Lgs.81/2008	5 crediti



## CONDIZIONI PER IL RILASCIO *Come reintegrearli*

Da una prima analisi, emerge come non siano rilevanti, ai fini della patente a crediti eventuali buone prassi adottate dall'azienda, così come i sistemi di gestione collegati a certificazioni di qualità.

MOG nelle imprese fino a 50 lavoratori: rientra tra le attività finanziabili da INAIL

Il MOG permette di accedere inoltre al modello OT23 e ottenere la riduzione del tasso Inail per la durata di ulteriori 4 anni, oltre a quello di introduzione del sistema.

### RILEVANO

#### Sistema di Gestione MOG

- Incrementa 5 crediti

#### Attestazione SOA

- Permette di evitare il sistema di patente a crediti

L'Attestazione SOA viene rilasciata a fronte di istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall'impresa, facenti capo agli ultimi 10 esercizi di attività dell'impresa da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)



# IL CALCOLO DEI CREDITI

*“Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi”.*

**Una dotazione inferiore a 15 crediti non permette** all'impresa (o al lavoratore autonomo) **di accedere** alle attività in cantiere (indipendentemente dal fatto che si tratti di attività utili all'esecuzione dell'opera o ad essere sussidiarie), **fatto salvo tuttavia il completamento dell'attività in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti**; la decurtazione del credito potrebbe avvenire in periodi successivi rispetto al momento in cui si è palesato l'inadempimento e incidere, quindi, su attività che non sono connesse alla decurtazione del credito stesso.





## IL PROFILO SANZIONATORIO

Qualora l'imprenditore o il lavoratore autonomo proseguano nello svolgimento dell'attività, pur essendo sprovvisti del numero minimo di crediti utili per l'accesso in cantiere (15) o in assenza della patente, il Legislatore ha previsto un apparato sanzionatorio che prevede:

- a) applicazione sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, **non soggetta alla procedura di diffida** di cui all'articolo 301-bis
- b) **l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici** di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;
- c) il **committente sarà chiamato a rispondere** per non aver richiesto il documento per l'accesso in cantiere da parte dell'impresa/lavoratore autonomo.





## L'ISTITUZIONE DEL PORTALE DEL SOMMERSO

Barbara Garbelli

Consulente del Lavoro e HSE Manager  
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano

*“Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo”.*

## ESTRATTO DAL SITO INPS:

*La “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso” accoglie le posizioni contributive a rischio e prevede l'individuazione di incroci e indicatori predittivi di comportamenti irregolari, anche in materia di lavoro sommerso, da trattare attraverso il contatto diretto con il contribuente con comunicazioni di invito alla compliance e alla correzione spontanea di errori/irregolarità commesse nella trasmissione degli adempimenti contributivi.*

*In questa prima fase è stata rilasciata la sezione della piattaforma relativa all'incrocio tra le denunce UNIEMENS e le Comunicazione Obbligatorie al Ministero del Lavoro (COB): il Cruscotto di monitoraggio UNIEMENS/UNILAV. Con tale strumento vengono identificate le aziende con dipendenti che presentano almeno una denuncia mensile UNIEMENS non presentata a fronte di un rapporto di lavoro che, sulla base delle comunicazioni UNILAV, risulterebbe attivo. In particolare, vengono intercettati tutti i datori di lavoro privati con dipendenti che presentano almeno una scoperta contributiva relativamente agli anni 2021 e 2022.*



**QUALI CONNESSIONI VERRANNO SVILUPPATE DAGLI ISPETTORI  
CON I DATI RECUPERATI DAL PORTALE DEL SOMMERSO?**

**COSA SUCCEDDE AI DATORI DI LAVORO CON PATENTE SCADUTA (perché magari non più necessaria)?**



## NON SOLO PATENTE A CREDITI: SALUTE E SICUREZZA E LISTA DI CONFORMITA' INL

Barbara Garbelli

Consulente del Lavoro e HSE Manager  
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano

Secondo l'art. 29 del D.L. 19/2024 comma 7 all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, **ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza** nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro **rilascia un attestato e iscrive, previo assenso**, il datore di lavoro in un apposito **elenco informatico consultabile pubblicamente**, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».

L'inserimento in questo elenco consente ai datori di lavoro di non essere sottoposti ad ulteriori verifiche programmate da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro:

1. Solo per 12 mesi
2. Su quanto già ispezionato
3. Esclusi gli adempimenti in materia di salute e sicurezza






### La "lista di conformità INL" non è la panacea a tutti i mali!

Per tre ragioni:

1. non puoi chiedere di entrare nella lista, devi prima subire un accertamento dell'INL e superarlo senza che vengano rilevate irregolarità e violazioni (possibile, ma non per questo una passeggiata);
2. la "sospensione" dei controlli per i 12 mesi non è generalizzata
  - riguarda le materie già verificate;
  - non si applica agli aspetti di salute e sicurezza;
  - non esclude accertamenti per richieste di intervento o attività di indagine disposte dalla Procura.
3. l'iscrizione può essere revocata "in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza".





## NON SOLO PATENTE A CREDITI: SALUTE E SICUREZZA E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Barbara Garbelli

Consulente del Lavoro e HSE Manager  
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano

# SALUTE E SICUREZZA E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE



Un ulteriore aspetto da attenzionare riguarda la concessione e l'applicazione di agevolazioni contributive ai rapporti di lavoro: come introdotto dal D.L.19/2024, è infatti possibile accedere alle agevolazioni **solo qualora il datore di lavoro non risulti inadempiente in materia di salute e sicurezza**, “ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Questo passaggio lascia presumere che, **a fronte di un futuro decreto pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, gli adempimenti minimi richiesti per mantenere la regolarità e quindi l'applicazione delle agevolazioni potrebbero essere differenti rispetto a quelli classici ad oggi conosciuti**



OVVERO →

# SALUTE E SICUREZZA E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	QUANDO	FREQUENZA
Documento di Valutazione del Rischio (DVR) DVR RISCHIO BASSO	Entro 90 giorni dalla data o occupazione del primo lavoratore	Unica salvo variazioni
Documento di Valutazione del Rischio Incendio ex DM 2/9/22 e predisposizione del registro manutenzioni aziendale	Alla data di occupazione del primo lavoratore	Unica salvo variazioni
Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato	Entro 90 giorni dalla data di occupazione del primo lavoratore	Biennale
Eventuali valutazioni di rischio specifico (quale utilizzo del videoterminale, movimentazione dei carichi, rischio chimico per pulizia dei locali ecc) DA VALUTARE CON IL CONSULENTE DELLA SICUREZZA	Entro 90 giorni dalla data di occupazione del primo lavoratore	Triennale
Corso Datori di Lavoro SPP	Alla data di occupazione del primo lavoratore	Quinquennale
Corso Lavoratori	Entro 60 giorni dalla data d'assunzione	Quinquennale
Corso Preposto (8 ore aula)	Nomina sempre obbligatoria tranne che per le aziende che occupano un solo lavoratore. Alla data di nomina	Biennale (per chi è stato nominato preposto dal 10.2021; nomine antecedenti, periodicità quinquennale)
Corso Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (32 ore aula)	Alla data di nomina Alternativamente, nomina RLS territoriale	Se RLS interno: aggiornamento annuale per aziende che occupano più di 15 lavoratori
Corso Addetto Primo Soccorso Gruppo "B - C" (12 ore aula più esercitazione pratica con medico)	Alla data di nomina	Triennale
Corso in Addetto Antincendio "1^ categoria" (4 ore)	Alla data di nomina	Quinquennale
Nomina Medico Competente e sopralluogo aziendale		Annuale
Visita medica lavoratori	Non necessario se non vi sono attività che comportano rischio per la salute (quale videoterminali, movimentazione dei carichi ecc) VALUTARE CON IL CONSULENTE DELLA SICUREZZA	La periodicità cambia in base all'anamnesi effettuata dal medico

# QUANTO COSTA IL LAVORO NERO?



Il D.L. 19/2024 riscrive le sanzioni per lavoro nero, di fatto raddoppiandole. Ma attenzione, occupare un lavoratore in nero significa sostenere altri costi importanti

SANZIONE	IMPORTO	PENALE
<b>MAXI SANZIONE PER LAVORO NERO</b>	1. Da 1.050 a 11.700 per ogni lavoratore, sino a 30 giorni di lavoro (recliva 2.400-14.400); 2. Da 3.900 a 23.400 per ogni lavoratore, da 31 a 60 giorni di lavoro (recliva 4.800-28.800); 3. Da 7.800 a 46.800 per ogni lavoratore, oltre 60 giorni di lavoro (recliva 9.600-57.600)	No
<b>Ma non solo...</b>		
<b>MANCATA PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO</b>	DA 150 € A 7.200 €	No
<b>PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI</b>	DA 1.000 € A 5.000 €	
<b>VERSAMENTO DI TFR, FERIE NON GODUTE, 13MA (ED EVENTUALMENTE 14) CALCOLATI PER IL PERIODO DI LAVORO NERO</b>	Variabile, in base al periodo di occupazione	
<b>VERSAMENTO DI CONTRIBUTI E IMPOSTE CALCOLATI PER IL PERIODO DI LAVORO NERO</b>	Variabile, in base al periodo di occupazione	Yes <small>Se l'importo di contributi supera 51.000 €</small>
<b>SE IL LAVORATORE CONTESTA IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E IL DATORE DI LAVORO NON PUEDE DIMOSTRARE IL PAGAMENTO IN CONTANTI</b>	Variabile, in base al periodo di occupazione	No
<b>Non dimentichiamo la SICUREZZA SUL LAVORO</b>		
<b>VISITA MEDICA PREVENTIVA</b>	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 € a 4.000 €	Yes
<b>FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.709,49 € a 7.407,80 €	
<b>CONSEGNA DEI DPI</b>	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.136,86 € a 8.547,46 €	
<b>Se è il primo lavoratore occupato REDAZIONE DVR</b>	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.551,44 € a 9.117,29 €	Yes
<b>Se è il primo lavoratore occupato NOMINA SOGGETTI DELLA SICUREZZA</b>	Variabile, in base al numero di soggetti da nominare	
<b>SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE*</b>	Oltre alle sanzioni previste per i singoli inadempimenti, sanzione aggiuntiva da 2.500 € a 3.000 € a seconda delle violazioni	

**ATTENTION**

RICORDA: il periodo di prova è inserito nel contratto di assunzione, non lo precede

Unisciti al canale Telegram [StudioGarbelli](#) per ulteriori approfondimenti



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO





GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

